



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/06/2025

SOMMARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – SOGGETTO GESTORE	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TA.RI.	3
ART. 4 – LOCALI ED AREE IMPONIBILI E MODALITÀ DI MISURAZIONE.....	4
ART. 5 – LOCALI ED AREE ESCLUSE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	5
ART. 6 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO.....	6
ART. 7 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	7
ART. 7BIS – OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NON INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO PUBBLICO	9
ART. 8 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	10
ART. 9 – SOGGETTO PASSIVO.....	11
ART. 10 – PIANO FINANZIARIO	12
ART. 11 – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	12
ART. 12 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 14 – ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 15 – SCUOLE STATALI	17
ART. 16 – TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA.....	17
ART. 17 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE.....	19
ART. 18 – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
ART. 19 – DENUNCE DI ATTIVAZIONE	21
ART. 19BIS – DENUNCE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE	23
ART. 19TER – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	24
ART. 20 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	25
ART. 21 – MODALITÀ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TA.RI.....	27
ART. 22 – POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI	27
ART. 23 – RIMBORSI.....	28
ART. 24 – SANZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO.....	29
ART. 25 – INTERESSI MORATORI	30
ART. 26 – CONTENZIOSO.....	30
ART. 27 – NORMA TRANSITORIA.....	30

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento detta criteri e disposizioni per l'istituzione e la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) come definita a partire dal 01.01.2014 dall'art. 1, commi 641-668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge 147/2013) e successive modifiche e/o integrazioni, e viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (D.Lgs. 446/1997).

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi da 639 a 702 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013.

3. Il tributo è annualmente determinato sulla base di un Piano Economico Finanziario redatto in conformità alle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo della copertura integrale dei costi relativi al relativo servizio di gestione.

4. Nel seguito si utilizza la denominazione "utenze domestiche" per le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze e "utenze non domestiche" per le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le associazioni, le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere per quanto di competenza del presente regolamento.

5. Il Comune di Boschi Sant'Anna (di seguito Comune) svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 comma 1 lett. b-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (D.Lgs. 152/2006) su tutto il territorio comunale.

6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le ulteriori disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA.

ART. 2 – SOGGETTO GESTORE

1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è affidato dal Comune ad un "soggetto Gestore" (nel seguito indicato come Gestore) con apposito contratto di servizio.

2. Tale servizio è qualificato come attività di pubblico interesse ed è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo, recupero di materia ed energia e riduzione del rifiuto urbano residuo, secondo i principi di economia circolare dettati dalle norme europee. Costituisce funzione fondamentale dei Comuni in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 27, lettera f), del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Boschi Sant'Anna, all'interno del cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

4. L'attività gestionale del tributo compete al "gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti", il quale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle operazioni di: accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); di gestione del rapporto con gli utenti; di gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; di promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

5. Il "gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" può essere un terzo appositamente individuato dal Comune; in tal caso i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio. Soggetto attivo della TA.RI. resta il Comune.

ART. 3 – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TA.RI.

1. Presupposto per l'applicazione della TA.RI. è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi

titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'attivazione di anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TA.RI. tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità, in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le specificazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.

3. Sono oggetto della TA.RI. anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, aree espositive e di deposito.

4. La TA.RI. è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Trattandosi di servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa dal Comune, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano mai esonero o riduzione del tributo, tranne per le fattispecie individuate dagli articoli 7-bis, 17 e 18 del presente Regolamento.

ART. 4 – LOCALI ED AREE IMPONIBILI E MODALITÀ DI MISURAZIONE

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettate a TA.RI. le seguenti superfici:
 - a) Tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) I locali accessori e pertinenziali a quelli della precedente lettera a), anche se da questi separati, ai cui servizi siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ed i posti macchina coperti, se occupati in via esclusiva;
 - d) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - e) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - f) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale ad esposizione, deposito o magazzino di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o comunque all'esercizio di una qualsiasi altra attività economica, salvo quanto previsto ai successivi artt. 5, 6, 7 e 7bis;
 - g) per gli impianti di distribuzione di carburanti: i locali a vario titolo adibiti e la proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 50 mq per colonnina di erogazione;
 - h) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi non destinate all'esercizio esclusivo dell'attività sportiva, quali ad esempio, quelle destinate ai servizi, agli spettatori, a bagni, docce e

spogliatoi, a biglietteria, a sala di attesa e portineria, a locale di ristoro, ecc.;

- i) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 3 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, per addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri. Nella eventualità di mancata comunicazione della superficie calpestabile secondo quanto previsto dall'art. 19 e 19bis del presente Regolamento, il gestore considererà superficie imponibile, per la categoria A, quella relativa all'ottanta per cento della superficie catastale, e per le categorie B e C, quella relativa alla consistenza, rilevata dalle visure catastali dell'Agenzia delle Entrate.

3. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri, con esclusione della superficie avente altezza minima inferiore a 1,50 m.

Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese e delle aree escluse indicate al comma 5, lettera d) del presente articolo.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia uguale o superiore oppure inferiore a 0,5 mq.

5. Non sono soggetti alla TA.RI.:

- a) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;
- b) limitatamente alle utenze domestiche, balconi, verande, terrazze, pensiline e porticati purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati;
- c) le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi;
- d) le aree scoperte, ad eccezione delle superfici operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche quali ad esempio:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi;
 - parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti.

ART. 5 – LOCALI ED AREE ESCLUSE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggette al tributo le superfici dei locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o per le quali sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno ed in particolare:

- a) fabbricati danneggiati e/o non agibili, comprovato dal rilascio del certificato di inagibilità, secondo

le medesime norme di cui all'art. 1 comma 747 della legge 160/2019¹;

- b) fabbricati in ristrutturazione, purché non utilizzati e comprovato dal rilascio del permesso di costruire, da DIA, SCIA o autorizzazioni similari. L'esenzione del tributo spetta per il periodo corrente dall'inizio alla fine dei lavori;
- c) le unità immobiliari a destinazione abitativa prive di oggetti/mobilio/arredamento/suppellettili e di allacciamento a tutti i servizi a rete quali gas, energia elettrica, acqua (cosiddetti locali "vuoti e privi di utenze");
- d) unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa prive di oggetti/mobilio/arredamento/suppellettili che risultino continuativamente chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento a tutti i servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua);
- e) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi, per la parte ove si svolgono le funzioni religiose, e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- g) cavedi e cortili interni non accessibili;
- h) aree comuni del condominio non detenute in via esclusiva;
- i) per gli impianti di distribuzione di carburanti e/o lavaggio auto: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e/o dal lavaggio;
- j) la parte degli impianti sportivi dove viene svolta l'attività, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- k) le aree scoperte e le serre adibite all'esercizio dell'impresa agricola e/o vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali o serre destinate alla vendita od esposizione, ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella denuncia di attivazione o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la chiusura delle utenze a rete, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TA.RI. per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 5.

¹ L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, l'utente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

ART. 7 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa di legge.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici delle attività agricole, della silvicoltura e della pesca di cui all'art. 2135 cc, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli nonché quelle destinate al ricovero degli attrezzi agricoli; sono invece assoggettate a tributo le superfici produttive di rifiuti urbani indicati all'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, ed inserito in calce al presente Regolamento, quali quelle destinate ad ufficio, ad abitazione di dipendenti, a bagni e spogliatoi, alla preparazione, somministrazione e consumo dei pasti, alla ristorazione, ecc.
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori, laboratori, sale per analisi o terapie, ed in genere i locali adibiti ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece assoggettate a tributo le sale di degenza, ad eccezione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici delle attività industriali destinate alla attività di produzione e trasformazione della materia prima, mentre restano assoggettate a tributo le superfici produttive di rifiuti urbani indicati all'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, ed inserito in calce al presente Regolamento, quali quelle destinate ad ufficio, ad abitazione di dipendenti, a bagni e spogliatoi, alla preparazione, somministrazione e consumo dei pasti, ad esposizione e vendita, ecc.

Sono altresì escluse da tassazione le superfici dei magazzini² funzionalmente ed esclusivamente collegati al ciclo di produzione, destinati al solo deposito o stoccaggio di materie prime e semilavorati destinati al ciclo di fabbricazione o provenienti da esso, ubicati nel medesimo compendio immobiliare dell'attività industriale e la cui lavorazione o trasformazione dia luogo a rifiuti speciali nell'indicata area di produzione;

- e) restano imponibili i magazzini che ospitano anche promiscuamente i prodotti dell'impresa o beni destinati a terzi.

3. Limitatamente alle categorie ed attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TA.RI., la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, ad esclusione dei magazzini e delle superfici scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco.

Categoria	Tipologia di attività	% riduzione per rifiuti speciali
13	Officina per riparazione auto, moto e macchine agricole,	40%

² Per magazzino si intende la struttura logistica destinata esclusivamente alla ricezione e allo stoccaggio delle materie prime, e la struttura logistica destinata alla ricezione, allo stoccaggio e alla conservazione del prodotto finito derivante direttamente dal ciclo di produzione e destinato allo smistamento, alla spedizione e alla consegna, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita. Restano sempre esclusi dalla definizione di "magazzini" i locali non aventi le predette caratteristiche, tra i quali quelli destinati alla esposizione e alla vendita.

	gommisti, elettrauto, autocarrozzerie	
12-15	Attività artigianali di falegname, fabbro, lucidature, fonderie, carpenteria metallica, verniciatura, galvanotecnici, ecc.	30%
17	Pasticcerie	20%
18	Macellerie, rosticcerie	30%
12-15	Tipografie	30%
12-15	Lavanderie e tintorie	30%

Tale forfetaria riduzione non è cumulabile con le esclusioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia di attivazione o di variazione di cui all'articolo 19 e 19bis del presente regolamento:

- il ramo di attività e la sua classificazione ATECO;
- la specifica destinazione delle superfici dell'impresa, con precisa indicazione di quelle escluse da tassazione, secondo quanto previsto dal comma 2, oppure di quelle soggette a riduzione, secondo quanto previsto al comma 3, con obbligo di allegare planimetria aggiornata;
- l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante (ad es. formulari, registro di carico scarico, MUD ecc.) e l'avvenuto trattamento del rifiuto speciale in conformità alla normativa vigente presso imprese a ciò abilitate.

4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19 e 19 bis del presente Regolamento, le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'anno in corso al termine di scadenza di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, e restano in vigore anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione al decadere delle condizioni che hanno determinato la concessione della esclusione di cui al comma 2 o della riduzione di cui al comma 3.

5. L'effettiva destinazione a magazzino dei locali di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, così come la verifica della esclusiva produzione di rifiuto speciale da parte delle superfici produttive, può essere verificata mediante sopralluogo svolto da personale specializzato del Gestore. Tali soggetti potranno provvedere ad effettuare la ricognizione dei locali, in accordo con i titolari dell'azienda dichiarante, e compileranno poi apposito verbale di sopralluogo.

6. È fatto espresso divieto alle utenze non domestiche che presentino richiesta di riduzione della tariffa ai sensi del presente articolo, di richiedere al Gestore lo smaltimento del medesimo rifiuto, sia che lo pongano sulla pubblica strada per il ritiro porta a porta, sia che venga trasportato direttamente dal produttore, o da suo delegato, presso l'Ecocentro comunale. Il Gestore è pertanto autorizzato a rifiutare l'accoglimento di tale rifiuto presso l'Ecocentro comunale, come è autorizzato a non prelevare il medesimo rifiuto in fase di raccolta porta a porta. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento anche episodico di rifiuti speciali al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 7BIS – OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NON INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Gestore del servizio pubblico, e per conoscenza al Comune, a mezzo PEC, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio 2021 e ha prodotto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER;
- la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, che in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad anni due;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche utilizzate quali cassoni e containers concessi in uso.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto (o con i soggetti) che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TA.RI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine perentorio del 30 giugno³, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Ai fini della esenzione della parte variabile della tariffa, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al gestore, esclusivamente a mezzo pec, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero deve contenere almeno le seguenti informazioni:

³ o del 31 maggio 2021 limitatamente all'anno 2021, con decorrenza 01.01.2022.

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione sociale, partita IVA e codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- e) i dati identificativi degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente, che, in caso di esito positivo, comporta l'esenzione per il richiedente della parte variabile della tariffa a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 6.

9. Il Comune, anche tramite il Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. È fatto espresso divieto alle utenze non domestiche che presentino richiesta di non avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti, di richiedere al Gestore lo smaltimento del medesimo rifiuto, sia che lo pongano sulla pubblica strada per il ritiro porta a porta, sia che venga trasportato direttamente dal produttore, o da suo delegato, presso l'Ecocentro comunale. Il Gestore è pertanto autorizzato a rifiutare l'accoglimento di tale rifiuto presso l'Ecocentro comunale, come è autorizzato a non prelevare il medesimo rifiuto in fase di raccolta porta a porta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TA.RI. dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 8 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il Tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo fissate nel presente regolamento.

2. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della TA.RI. decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte dell'utente.

3. L'obbligazione termina, con diritto al discarico se superiore ad € 12,00, dal primo giorno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione o conduzione, se la denuncia è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, secondo quanto previsto ai successivi articoli 19 e 19bis del presente Regolamento. Viceversa l'obbligazione cesserà dal primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione, fatta salva la facoltà dell'utente di dimostrare quanto previsto al successivo comma 4.

4. In caso di cessazione dell'occupazione con subentro, accertata successivamente ai termini di cui al precedente comma 3, l'utente avrà diritto al discarico per cessazione del solo tributo, a decorrere dalla data accertata di subentro, mentre sarà comunque tenuto al pagamento di ogni spesa accessoria e di tutti gli eventuali oneri, anche per riscossione coattiva, maturati nel frattempo.

5. È facoltà del gestore rilevare d'ufficio eventuali cessazioni, ove sia accertato un contestuale subentro, oppure ove sia certa e dimostrabile la cessazione dell'occupazione⁴. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 19 e 19bis del presente regolamento, l'utente può opporre al Gestore o al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune.

⁴ Ad esempio in caso di decesso di unico occupante non proprietario di abitazione.

ART. 9 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro i quali ne facciano uso comune in modo permanente. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento:

- a) Per le utenze domestiche con residenti, l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica;
- b) Per le utenze domestiche senza residenti, colui che ha sottoscritto il contratto di locazione, di comodato, o di apertura delle utenze di rete;
- c) Per le abitazioni secondarie (cosiddette "seconde case"), l'intestatario della scheda dell'abitazione di residenza principale o qualunque altro occupante avente raggiunto la maggiore età; In questo caso, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune;
- d) Per le abitazioni a disposizione acquisite in seguito a successione, uno degli eredi aventi raggiunto la maggiore età;
- e) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività di impresa individuale, o la società che costituisce persona giuridica;
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, manifestazioni, feste e simili ricorrenze, anche se patrocinate dal Comune, escluse le manifestazioni di tradizione storica deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno⁵, gli enti, le associazioni, i gruppi sportivi, i privati ed altri soggetti simili che ne hanno curato l'organizzazione e hanno presentato dichiarazione di inizio attività al SUAP, anche senza scopo di lucro;
- g) Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, gli occupanti o conduttori delle medesime;

3. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo, ove non presenti eventuali coobbligati, gli eredi sono obbligati in solido.

4. Per gli alloggi affittati ammobiliati o per affitti di alloggio a inquilini occasionali e, comunque, per un periodo inferiore a sei mesi nell'anno solare, la TA.RI. è dovuta dal proprietario o usufruttuario dell'alloggio, il quale sarà tenuto a dichiarare anche il numero di occupanti. Sono irrilevanti nei riguardi dei singoli Comuni, soggetti attivi del tributo, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

5. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

6. Nel caso di multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è soggetto passivo del tributo ed è pertanto obbligato alla presentazione della denuncia ed al pagamento del relativo tributo sia per locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forma analoghe (residence, affittacamere e simili) la TA.RI. è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

⁵ Una volta approvata, la delibera si intende confermata anche per gli anni successivi fino a variazione.

8. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della TA.RI. è il possessore delle aree e/o dei locali.

ART. 10 – PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della TA.RI., il Gestore e il Comune predispongono, ciascuno per i costi efficienti di propria competenza, in coerenza con gli obiettivi definiti, il Piano Economico Finanziario (PEF), assicurando la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti, secondo le norme previste dal D.P.R. 158/1999 e dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per il periodo regolatorio vigente, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente⁶.

2. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni, valida il PEF, e provvede a trasmetterlo ad ARERA.

3. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli validati dall'Ente Territorialmente Competente.

4. Sulla base del Piano Economico Finanziario validato, Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, approva entro il 30 aprile di ogni anno, salvo proroga disposta da norma statale, la tariffa rifiuti.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe già deliberate per l'anno precedente.

ART. 11 – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali, agli oneri finanziari e a quelli di riscossione, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del medesimo servizio.

2. Al fine del calcolo del tributo la totalità delle utenze del Comune è suddivisa in Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche, così come definite al comma 4 dell'art. 1 del presente Regolamento.

3. La TA.RI., approvata dal Comune, ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. A livello territoriale, il tributo potrà essere articolato con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità eventualmente previste nel Piano Finanziario o nell'articolazione tariffaria.

5. Per la determinazione della TA.RI. si fa riferimento ai parametri previsti dal D.P.R. 158/99 ed a quanto previsto nei successivi articoli 12, 13, 14 e 16 del presente Regolamento, con possibilità di derogare da detti parametri se consentito dalla normativa vigente e comunque entro eventuali limiti fissati dalla normativa stessa.

⁶ Attualmente: Consiglio di Bacino Verona Sud

ART. 12 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Vengono così definite:

- a) utenze domestiche dei soggetti residenti (UDr): le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultate dagli archivi dell'Anagrafe della Popolazione Residente, come determinato al successivo art. 13;
- b) utenze domestiche dei soggetti non residenti (UDnr): le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza in un Comune diverso da Boschi Sant'Anna o presso un indirizzo del Comune di Boschi Sant'Anna diverso da quello risultante presso l'Anagrafe della Popolazione Residente.

2. Le UD dei soggetti residenti e dei soggetti non residenti vengono suddivise nelle seguenti sei categorie (dove n.f. sta per "nucleo familiare"):

CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	DESCRIZIONE
1	1	N.f. composto da 1 componente
1	2	N.f. composto da 2 componenti
1	3	N.f. composto da 3 componenti
1	4	N.f. composto da 4 componenti
1	5	N.f. composto da 5 componenti
1	6	N.f. composto da 6 o più componenti

3. Per la commisurazione del tributo verranno considerati i seguenti parametri:

- a) Il numero dei componenti del nucleo familiare, determinato come stabilito all'art. 13 del presente Regolamento;
- b) La potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile, e determinata come stabilito all'art. 4 del presente Regolamento.

4. Per la determinazione della TA.RI. delle UD viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile della stessa. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'Allegato 1 al DPR n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero di occupanti per le utenze domestiche con residenti che viene preso in considerazione ai fini della determinazione della TA.RI., è quello degli effettivi occupanti dell'alloggio che comunque non può essere inferiore a quello risultante dal foglio di famiglia anagrafica risultante dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), rilevati di norma l'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione delle bollette annuali.

2. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'abitazione per almeno due mesi nell'anno solare.

3. Le variazioni della composizione del nucleo familiare e/o del numero degli occupanti, per i cittadini residenti, in corso d'anno decorrono sempre dall'esercizio successivo, non procedendo pertanto né a sgravi né a conguagli in corso d'anno.

4. Le riduzioni possibili del numero di occupanti rispetto alle risultanze anagrafiche sono solamente quelle previste al successivo art. 17, comma 1, lettera D del presente regolamento, da comunicare al Gestore con le forme e modalità richiamate nello stesso articolo.

5. Laddove ad una stessa abitazione facciano riferimento più nuclei familiari con foglio di famiglia separato, ciascun intestatario scheda è soggetto ad una autonoma obbligazione tributaria, con ripetizione della superficie degli immobili occupati, fatta salva la possibilità di ciascun nucleo familiare di dichiarare contestualmente la superficie realmente utilizzata, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 19bis del Presente Regolamento.

6. Per nuclei familiari non residenti, il numero di occupanti da dichiarare è pari al numero di tutti i componenti il nucleo familiare e di eventuali conviventi. In assenza di dichiarazione dell'utente, il numero degli occupanti sarà valorizzato come nel successivo comma 8. Per i cittadini non residenti, non si applica quanto stabilito ai commi 1 e 3 del presente articolo.

7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) e per alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ai fini della determinazione della TA.RI. resta associato un numero di componenti pari a 1. Saranno in ogni caso applicate le riduzioni del tributo previste al successivo art. 17 comma 1 del presente regolamento.

8. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da mq	a mq	occupanti
0	50	1
51	69	2
70	84	3
85	94	4
95	109	5
110 e oltre	---	6

È fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare con idonea documentazione l'effettivo numero di occupanti l'alloggio.

9. Per le unità immobiliari destinate a box auto il numero di occupanti è quello dell'utenza domestica cui lo stesso è associato. Se il conduttore è non residente ed il box costituisce l'unica tipologia di locali occupati o detenuti all'interno del Comune, il numero degli occupanti risulta pari a 2.

10. I Centri di accoglienza straordinaria (CAS), in considerazione della loro specificità, vengono considerati utenze non domestiche. La tariffa variabile è determinata applicando il coefficiente 0,1⁷ al costo variabile unitario per cittadino (dato dal rapporto tra il totale dei CV ed il numero degli utenti alla data di elaborazione del PEF). La tariffa fissa è invece determinata sulla base dei coefficienti di produzione Kd relativi alla categoria 6 (alberghi senza ristorante).

11. L'utenza domestica che esercita attività di Bed & Breakfast è assoggettata al pagamento della TA.RI. per la superficie dell'unità immobiliare con esclusione della superficie destinata all'uso da parte degli ospiti che è assoggetta al pagamento della TA.RI. per la categoria 6 (alberghi senza ristorante) delle utenze non domestiche.

⁷ Tale coefficiente deriva dal numero di utenze a metro quadrato delle strutture normalmente fornite dalla Protezione Civile Italiana a cittadini sfollati, che garantiscono uno spazio pari a mq. 10 per persona.

ART. 14 – ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche (UND) sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso alla loro potenzialità di produrre rifiuti, accorpate per categorie omogenee secondo la tabella sotto riportata:

<i>Categoria</i>	<i>Sottocategoria</i>	DESCRIZIONE
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli e luoghi di culto, sale gioco e sale slot
2	2	Campeggi, distributori di carburanti
2	3	Palestre ed impianti sportivi
2	4	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2	5	Alberghi con ristorante
2	6	Alberghi senza ristorante
2	6 bis	Associazioni, cooperative, privati, CAS e altri per la fornitura di accoglienza temporanea e straordinaria con vitto e alloggio
2	7	Case di cura, centri di recupero, case di riposo, comunità, ospedali, caserme
2	8	Uffici, agenzie e studi professionali
2	9	Banche e istituti di credito
2	10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ottica, studi fotografici, biciclette e altri beni durevoli
2	11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
2	12	a) Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista, ecc. b) Attività artigianali di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lucidature, tappezzerie, ecc. per superfici fino a mq. 150 e prive di magazzini
2	13	Carrozzerie, officine, elettrauto
2	14	Attività industriali con capannoni di produzione e magazzini ad essa strettamente collegati
2	15	Attività di produzione di beni specifici e attività artigianali di cui alla lettera b) della categoria 12 di superficie superiore a mq. 150 o con magazzini annessi
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie
2	17	Bar, caffè, pasticcerie
2	18	Supermercati, pane e pasta, salumi, formaggi, macellerie e generi alimentari in genere
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzerie al taglio e d'asporto
2	21	Discoteche, night club

2. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

3. L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie sopra indicate⁸ viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e rilevabile dalla visura camerale della C.C.I.A.A., coordinata con la visura catastale e i Doc.Fa. di accatastamento, se disponibili, o ancora a quanto riportato nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza di tali elementi si farà riferimento all'effettiva attività svolta secondo quanto dichiarato dal soggetto passivo che presenta la denuncia, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Gestore.

4. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia

⁸ Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999

previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella ad uso domestico l'unità sarà classificata quale utenza domestica.

6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi non immediatamente riconducibili a quelli di attività previsti dalla tabella sopra riportata vengono associati ai fini dell'applicazione della TA.RI. alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

7. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. La categoria applicabile per ogni attività è quindi generalmente unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa, fatta eccezione per i seguenti casi:

- a) Quando all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività funzionalmente autonome e a rilevante incidenza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle dalla tabella sopra indicata
- b) Per le attività commerciali o di ristorazione, rientranti nelle categorie 5-6-10-11-16-17-18-19-20 della tabella sopra riportata, l'assegnazione della categoria 4 "autorimessa e magazzini senza vendita diretta" può essere assegnata solamente per depositi merci con presenza occasionale di personale se l'estensione del deposito, che deve essere delimitato da strutture fisse, è non inferiore a 50 mq o al 25% della superficie complessiva dell'utenza.
- c) Per la tassazione di locali di imprese industriali produttive di rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministro per la Transizione Ecologica del 12.04.2021⁹, attribuendo pertanto la relativa categoria della tabella sopra riportata a locali destinati, ad esempio, a mensa, ufficio, spogliatoio, magazzino non direttamente collegato alla produzione, esposizione.

Fatta eccezione per la lettera c) del presente comma, l'assegnazione di una distinta categoria, qualora ne ricorrano i presupposti, è attivata solo su richiesta dell'utente ed ha validità esclusivamente dall'anno della richiesta.

8. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario, quale un centro commerciale, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività svolte e le parti comuni attribuite alla categoria prevalente.

9. Per le attività di seguito elencate viene comunque prevista una doppia categoria con i criteri di seguito specificati:

Attività	Categoria	Categoria	Categoria
Panificio	<i>18 – supermercati-pane</i> Per l'area di vendita	<i>12b – attività artigianale</i> Per le zona di produzione e laboratorio	
Pasticceria	<i>17 – pasticceria</i> Per l'area di vendita e consumo	<i>12b – attività artigianale</i> Per le zona di produzione e laboratorio	

⁹ Circolare 12.04.2021. Ministero per la Transizione Ecologica. Lettera C9. Punto 1. Terzo paragrafo. Secondo punto.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006

Pizzeria al taglio	<i>20 – ortofrutta – pizza al taglio</i> Per i primi 50 mq	<i>16 – pizzeria</i> Superficie oltre i primi 50 mq	
Distributori di carburanti	<i>2 – distributori di carburanti</i> Proiezione a terra pensilina e locali annessi non commerciali	<i>17 – bar</i> Locali annessi e servizi se si esercita bar	<i>10 – negozio</i> Locali annessi e servizi se si esercita vendita

10. Per la commisurazione della TA.RI. delle UND viene considerato come unico parametro di calcolo la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata per ciascuna categoria in riferimento all'attività esercitata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati dell'immobile.

11. Per la determinazione della TA.RI. delle UND viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile della stessa. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

12. La TA.RI. per i soggetti di cui alla lettera f), comma 2 dell'art. 9 del presente Regolamento viene determinata secondo i criteri previsti per la Tassa sui Rifiuti giornaliera di cui all'art. 16 del presente Regolamento, e deve essere versata anticipatamente rispetto alla manifestazione, costituendo elemento indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 15 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita ai singoli Comuni ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TA.RI.

ART. 16 – TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche se in modo ricorrente, locali pubblici o privati, ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicata la tassa sui rifiuti giornaliera (TA.RI. giornaliera).

2. Viene considerato temporaneo l'uso non superiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La TA.RI. giornaliera non si applica alle occupazioni di aree e spazi pubblici destinate ai mercati e soggette al Canone Mercati di cui all'art. 1, comma 837 della legge 160/2019.

4. La TA.RI. giornaliera applicata agli **esercenti il commercio su aree pubbliche** in forma itinerante non permanente (ad esempio in occasione di sagre, manifestazioni, eventi fieristici, Carnevale, ed ogni altro evento effettuato su suolo pubblico), è quella annuale di cui alla categoria 17 (bar, caffè, pasticcerie) per le occupazioni che prevedono la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, e quella di cui alla

categoria 10 (negozi) per tutte le altre tipologie di occupazione, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

5. La TA.RI. giornaliera relativa alle occupazioni effettuate per lo **spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di cui alla categoria 3 (Palestre e centri sportivi), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

6. La TA.RI. giornaliera relativa alle occupazioni effettuate in caso di **feste, sagre ed eventi organizzate da** Pro Loco, Comitati, Onlus, Associazioni Sportive o Politiche, Parrocchie, Associazioni Culturali o ricreative o simili enti e **associazioni senza scopo di lucro**, è determinata in base alla tariffa annuale di cui alla cat. 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, hamburgerie), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

Qualora l'organizzatore dell'evento aderisca a specifici programmi stabiliti dal Gestore per l'organizzazione e la gestione ecocompatibile di eventi patrocinati dall'amministrazione comunale, la tariffa di cui alla cat. 16, calcolata come nel precedente paragrafo, verrà ridotta del 50%.

7. La TA.RI. giornaliera relativa alle occupazioni temporanee effettuate dai **pubblici esercizi** (bar, pasticcerie, kebab, ristoranti, trattorie, ecc.), è determinata in base alla tariffa annuale della categoria di riferimento, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

8. Resta inteso che una richiesta di occupazione del suolo a mezzo plateatico, anche temporanea, ma relativa ad un periodo superiore a 183 giorni annui, verrà considerata quale superficie scoperta operativa, e sarà pertanto assoggettata a tassazione ordinaria, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

9. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso simile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

10. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali privati o pubblici, e delle aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.

11. L'obbligo della dichiarazione di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al Canone Unico Patrimoniale dovuto per il suolo pubblico, costituendo il versamento della TA.RI. giornaliero elemento obbligatorio al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale all'uso del suolo pubblico o all'esercizio di pubblici eventi. La TA.RI. giornaliera verrà calcolata dal Gestore al momento del ricevimento della richiesta di occupazione suolo pubblico trasmessa da parte del SUAP, o da altro ufficio comunale. Lo stesso Gestore trasmetterà il modello di pagamento (PagoPa) al SUAP o al concessionario per permettere il versamento dell'utente. Nessuna prestazione (raccolta straordinaria, consegna bidoni, ecc.) potrà essere effettuata dal Gestore in assenza della prova del versamento.

12. Oltre che per le occupazioni del mercato, la tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a) Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 120 minuti;
- b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
- c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
- d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- e) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e del tempo libero, di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di spettacolo, commercio, e somministrazione o preparazione di alimenti e bevande, esclusi i ristori degli atleti durante le manifestazioni sportive.

13. Per quanto non specificato espressamente per la tassa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TA.RI.

ART. 17 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. In considerazione della minore accertata produzione di rifiuti, la TA.RI. delle utenze domestiche può essere ridotta nei casi sotto elencati, dietro apposita domanda presentata dall'utente, secondo le modalità descritte ai successivi articoli 19 e 19bis del presente Regolamento:

A - ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

La TA.RI., sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta per una percentuale massima del 10% attribuendo occupanti pari a 1, nel caso di abitazioni tenute a disposizione, ma di fatto mai occupate, condotte o utilizzate, a condizione che venga dichiarato che le stesse non verranno cedute in locazione o in comodato, salvo accertamento di veridicità da parte del Gestore (ad esempio: seconde case, abitazioni ricevute in successione, abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero e abitazioni il cui unico abitante sia ricoverato in modo permanente presso case di cura o ricovero).

Il diritto alla riduzione decorre dalla data in cui si è verificata la situazione se la richiesta è presentata entro i termini di cui ai successivi articoli 19 e 19bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

B - ABITAZIONI CON USO LIMITATO O DISCONTINUO

La TA.RI., sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta per una percentuale massima del 10% attribuendo il numero di occupanti come stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento, nel caso di abitazioni utilizzate anche in via non continuativa per meno di 183 giorni per anno solare.

Il diritto alla riduzione decorre dalla data in cui si è verificata la situazione, se la richiesta è presentata entro i termini di cui ai successivi articoli 19 e 19bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

C - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La TA.RI., nella sola parte variabile, è ridotta per una percentuale massima del 5% nel caso di utenze che attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica (compostaggio) utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto della normativa vigente.

Il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta.

La presente riduzione decade in ogni caso qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, la frazione umida o verde al servizio pubblico di raccolta, sia domiciliare che presso l'ecocentro. Qualora il gestore verifichi una tale circostanza, sarà emesso avviso di pagamento per lo sgravio goduto per l'intera annualità.

Le riduzioni A – B – C del presente articolo, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi al primo, salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 19bis del presente Regolamento al decadere delle condizioni che hanno determinato la concessione delle riduzioni, pena il recupero del tributo per le annualità pregresse e la sanzione prevista per l'omessa denuncia.

D – COMPONENTE NON STABILMENTE RESIDENTE NEL NUCLEO FAMILIARE

Di norma sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Esclusivamente nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa.

Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata dall'utente al Gestore apposita domanda, completa

di idonea documentazione comprovante l'assenza del componente il nucleo familiare.

Tale modulo deve essere presentato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposizione, riferito alla situazione dell'anno precedente, con l'avvertenza che la comunicazione presentata oltre tale termine non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. La riduzione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La riduzione D del presente articolo, una volta concessa, compete esclusivamente per l'anno in cui è stata presentata, fatta salva la possibilità per l'utente di ripresentare regolare domanda, entro la scadenza sopra indicata, anche negli anni successivi.

2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo, a meno che non si rientri nei casi previsti al comma 656 dell'art. 1 della legge 147/2013 nel qual caso si applicherà la riduzione prevista nello stesso articolo nella misura che sarà deliberata dall'Amministrazione Comunale, considerato anche l'effettivo periodo di interruzione del servizio.

3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato un immobile, in accordo alle disposizioni del comma 657 dell'art. 1 della legge 147/2013 sarà applicata una riduzione della TA.RI. per una percentuale pari al 80%, che potrà essere annualmente fissata nel Piano dell'articolazione tariffaria approvato dal Comune di Boschi Sant'Anna deliberandola in ogni caso non inferiore al 60%. Il Comune potrà determinare specifiche minori riduzioni qualora il servizio di raccolta non sia svolto solo limitatamente ad alcune e non a tutte le tipologie dei rifiuti.

4. Il Comune può stabilire specifiche riduzioni per utenze isolate alle quali sia richiesto di conferire a distanza dalla propria abitazione: l'entità di tali riduzioni deve essere specificata nel Piano Tariffario annualmente approvato.

ART. 18 – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di **aver avviato al riciclo** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Gestore secondo le modalità indicate nel successivo comma 5 del presente articolo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie coperta in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) adottati dal Comune per la specifica attività.

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, e che la percentuale media di rifiuto secco non riciclabile del Comune di Boschi Sant'Anna, assimilabile pertanto al quantitativo comunque non avviato a riciclo da parte dell'utenza non domestica, è pari al 23,5%¹⁰, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 77% della quota variabile.

¹⁰ Percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Boschi Sant'Anna per l'anno 2023: 76,5% (Dati ARPAV). La quota non raggiunta corrisponde a rifiuto secco avviato a smaltimento.

4. La riduzione può essere applicata solo per le superfici che producono rifiuto urbano destinato in modo effettivo e oggettivo al riciclo, e non è cumulabile con la riduzione di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento.

5. Al fine della concessione della riduzione di cui al comma 1, il produttore dovrà presentare al soggetto Gestore, esclusivamente a mezzo PEC, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita richiesta, corredata da idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviata a riciclo nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione sociale, partita IVA e codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi, suddivisi per frazione merceologica;
- e) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (attestazione della ditta che effettua l'avvio a riciclo o, in alternativa, copia dei formulari) con precisa indicazione dell'unità locale di produzione e partenza dei rifiuti;
- f) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio a riciclo completa dei dati identificativi dell'impianto di riciclo a cui i rifiuti sono stati conferiti.

La domanda e la documentazione presentata in ritardo non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. La domanda presentata tempestivamente e corredata di tutta la documentazione probatoria necessaria, se accolta, comporta l'applicazione della relativa riduzione percentuale a decorrere dall'anno in corso al termine di scadenza.

6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo, a meno che non si rientri nei casi previsti al comma 656 dell'art. 1 della legge 147/2013 nel qual caso si applicherà la riduzione prevista nello stesso articolo nella misura che sarà deliberata dall'Amministrazione Comunale, considerato anche l'effettivo periodo di interruzione del servizio.

7. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato un immobile, in accordo alle disposizioni del comma 657 dell'art. 1 della legge 147/2013 sarà applicata una riduzione della TA.RI. che sarà annualmente fissata nel Piano dell'articolazione tariffaria approvato dal Comune. Il Comune potrà determinare specifiche minori riduzioni qualora il servizio di raccolta non sia svolto solo limitatamente ad alcune e non a tutte le tipologie dei rifiuti.

ART. 19 – DENUNCE DI ATTIVAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 ha l'obbligo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza così come la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la dichiarazione di inizio occupazione, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 15/2022, deve essere presentata al Gestore entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, e-mail, on-line o mediante sportello fisico, compilando gli

appositi moduli disponibili sulla home page del sito internet del Gestore¹¹. Restano fermi per quanto applicabili i termini previsti dal comma 684 dell'art. 1 della legge 147/2013.

3. In deroga a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, ove non diversamente indicato, i termini per la presentazione delle domande di riduzione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento sono quelli indicati negli stessi articoli.

4. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nel modulo compilato dall'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella denuncia di attivazione.

5. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione gli eredi di immobili i cui precedenti occupanti siano deceduti. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Gestore potrà provvedere d'ufficio ad intestare la TA.RI. relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione, o all'erede più vecchio, se conosciuto, preferendo in ogni caso i residenti nel Comune di Boschi Sant'Anna. In caso di più eredi, la TA.RI. viene comunque intestata ad uno e ad uno soltanto degli stessi, con diritto di rivalsa sugli altri ai sensi di quanto disposto nel Libro Secondo del Codice Civile.

6. Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, che verrà compilata d'ufficio, i nuovi intestatari del foglio famiglia subentranti al precedente nei casi di variazione di grado parentela per decesso, emigrazione o cambio indirizzo dell'intestatario scheda residente, sempreché non ricorrano modifiche sostanziali nelle condizioni di imponibilità.

7. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, così come individuato all'art. 9 del presente Regolamento, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale e di posta elettronica dell'utente;
- c) Dati identificativi dell'utenza, quali: dati catastali, planimetria (se posseduta), indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (se non conosciuta verrà considerata la superficie catastale, come indicato all'art. 4 del presente Regolamento) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione opportunamente documentata;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, sede operativa, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica ordinaria e certificata (PEC) dell'utente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto dell'utente;

¹¹ www.sivevr.it

- d) Dati catastali, planimetria e Doc.Fa di accatastamento, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati opportunamente documentata. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

8. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

9. Al fine di migliorare l'informazione per tutti gli utenti, scoraggiare l'evasione e limitare al massimo il contenzioso, gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, cambi indirizzo, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA e richieste di occupazione di suolo pubblico), devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

10. All'atto della presentazione della dichiarazione di attivazione il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore comunica all'utente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TA.RI., di norma con il primo avviso di pagamento TA.RI. inviato all'utente. In alternativa la comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta esclusivamente a mezzo mail.

ART. 19BIS – DENUNCE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TA.RI. rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 19 ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare del tributo e/o influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.

2. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Allo stesso modo, non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione la variazione dell'intestatario del foglio di famiglia, come indicato al comma 6 dell'art. 19 del presente Regolamento.

3. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate al Gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, a mezzo posta, via e-mail, online o mediante sportello fisico, compilando gli appositi moduli disponibili sulla home page del sito internet del Gestore¹¹.

4. Ai sensi dell'art. 11 del TQRIF di cui delibera ARERA n. 15/2022, le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

5. Ai sensi dell'art. 11 del TQRIF di cui delibera ARERA n. 15/2022, le richieste di cessazione del servizio

producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio debitamente sottoscritto, anche digitalmente, contiene i seguenti campi di compilazione obbligatoria:

- a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente (reperibile dalla bolletta TA.RI.);
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza (reperibile dalla bolletta TA.RI.);
- d) l'oggetto della variazione (ad esempio: la superficie dell'immobile, la variazione di destinazione dei locali, gli estremi catastali, ecc.);
- e) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata come riportato al successivo comma 7.

7. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio: copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG, ecc.).

8. All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione o di cessazione, il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Gestore comunica all'utente la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TA.RI., la variazione o la cessazione del servizio. La comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta esclusivamente a mezzo mail.

ART. 19TER – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può presentare al Gestore richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili on-line sul sito istituzionale del Gestore¹². Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli del Gestore, purché contenenti i dati identificativi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati) e relativi motivi dell'istanza.

2. Il Gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il nominativo dell'incaricato del Gestore avente il compito di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

¹² www.sivevr.it

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 20 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 690, della legge 147/2013, la TA.RI. è applicata e riscossa dal Comune. L'attività di accertamento e di riscossione della TA.RI. possono essere affidate a terzi secondo il dispositivo di cui al comma 5, dell'articolo 52, del D. Lgs 446/1997. Per effetto delle D.C.C. n. 2 del 12.04.2024 e D.C.C. n. 2 del 10.03.2025 è affidato a S.I.V.E. Srl il servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti TARI per l'anno d'imposta 2025.

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

3. In caso di avvio del procedimento di riscossione coattiva, restano a carico dell'utente tutti gli oneri accessori legati ad essa, anche in caso di successivo discarico del tributo, fatti salvi i casi di atti nulli ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-ter della legge 212/2000.

4. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

5. La riscossione è effettuata su base volontaria, previo avviso di pagamento precompilato a mezzo posta semplice, di norma in quattro rate mensili o bimestrali. Il Consiglio Comunale di Boschi Sant'Anna, nella delibera di approvazione delle tariffe annuali, ha facoltà di stabilire un numero diverso di rate, che in ogni caso non dovranno mai essere inferiori alle due semestrali. Resta fatta salva la possibilità per l'utente di effettuare l'intero versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, fissata in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

6. Eventuali modifiche o cessazioni inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in diminuzione in corso d'anno del tributo, danno diritto allo sgravio del tributo, secondo i termini di cui all'art. 19bis del presente regolamento, e potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno in corso con riemissione dell'atto, se questo non comporta diritto al rimborso. Viceversa potrà essere richiesto rimborso da parte dell'utente, o conguaglio compensativo da conteggiare nel tributo relativo all'anno successivo solo per importi inferiori ad € 50,00.

Eventuali modifiche che comportino variazioni in aumento in corso d'anno del tributo, fatte salve le omesse denunce, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante bollettazione suppletiva.

7. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune di Boschi Sant'Anna tramite sistema unico di pagamento (PagoPa). È comunque consentito l'utilizzo di altre forme di pagamento (F24, bollettino di conto corrente postale, MAV, RID, ecc.) a scelta esplicita del Comune o del Gestore, se non contrarie a disposizioni statali sul tributo, purché resti garantita all'utente almeno una modalità di versamento totalmente gratuita.

8. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvede ad inviare all'utente un **avviso bonario** con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate

e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti, per il tributo provinciale e per eventuali componenti perequative, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori oppure inferiori o pari a 49 centesimi.

10. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, l'utente può provvedere a scaricarli autonomamente mediante il portale dell'utente presente sul sito internet del Gestore. In alternativa può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso lo sportello del Gestore, entro il termine massimo di un anno dalla emissione, ed in ogni caso entro la data di spedizione dei solleciti di versamento.

11. In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro i termini previsti nell'avviso di cui al comma 8 del presente articolo, il Gestore provvederà a notificare apposito **sollecito di pagamento con messa in mora** per omesso o insufficiente versamento, da eseguirsi in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, con ulteriore addebito delle spese di notifica come stabilite dal D.M. 14 aprile 2023 e s.m.i.¹³

12. L'avviso contiene altresì l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo comma.

13. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà alla notifica di **avviso di accertamento per omesso pagamento** immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019, con applicazione della sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e s.m.i., e degli interessi fissati al successivo art. 25 del presente Regolamento, con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 11.

14. Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente comma, decorsi 60 giorni dalla sua esecutività, comporterà l'ulteriore addebito degli oneri di riscossione a carico del debitore di cui alla lettera a) del comma 803 dell'art. 1 della legge 160/2019¹⁴ e delle ulteriori spese di notifica ed esecutive di cui alla lettera b) del comma 803 dell'art. 1 della legge 160/2019¹⁷.

15. Fino alla notifica dell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 13, l'utente si può avvalere del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 472/19.

16. È peraltro possibile a discrezione del Gestore emettere un unico documento avente valore di **sollecito di pagamento esecutivo** con gli effetti degli avvisi di cui ai commi 11 e 13 nel rispetto dei tempi di pagamento in tali commi previsti. In questo caso, il sollecito avente l'effetto di cui al comma 11 non è rateizzabile.

¹³ Costo notifica con raccomandata a.r.: € 7,83.

Costo notifica con pec: € 2,00.

Costo notifica con messo comunale: € 11,55.

¹⁴ **Legge 160/2019. Articolo 1. Comma 803.**

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «**oneri di riscossione a carico del debitore**», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «**spese di notifica ed esecutive**», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso

17. Non sono emessi avvisi di pagamento se pari o inferiori ad € 12,00 (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi), ad eccezione dell'importo minimo di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Inoltre, considerata la rateizzazione prevista dal successivo art. 21 e possibili pagamenti parziali, non si procede a riscossione per importi inferiori ad € 5,00 (tali importi sono da intendersi riferiti all'insieme delle annualità oggetto di calcolo o ricalcolo).

18. La somma di cui al comma precedente è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.

ART. 21 – MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TA.RI.

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 20 possono essere ulteriormente rateizzati, su apposita richiesta dell'utente, purché in regola con i versamenti delle annualità precedenti, alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TA.RI. superiore del 30% rispetto all'importo medio emesso nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria riferita alla annualità successiva.

2. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.

3. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, l'utente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, e si procederà nei confronti dello stesso con l'emissione dell'avviso di accertamento di cui al precedente art. 20. Il calcolo degli interessi decorrerà dalla prima data, compresa nella rateizzazione, per la quale è stato omesso il versamento.

ART. 22 – POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della TA.RI., effettuando verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il Gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro il termine fissato nella richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta. Tali atti costituiscono avvio di contraddittorio effettivo ed informato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

3. Qualora dalle risposte alla richiesta di cui al comma 2 originassero recuperi tariffari con emissione dei relativi atti di accertamento, saranno applicate le maggiorazioni previste all'art. 24, fatta salva la possibilità dell'utente di avvalersi delle facoltà previste per il ravvedimento operoso.

4. In caso di mancato, parziale o infedele adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 2, nel termine concesso, verrà applicata la sanzione di cui all'art. 1, comma 698 della legge 160/2019¹⁵ nell'ammontare indicato al successivo art. 24 del presente Regolamento. Inoltre, il personale incaricato dal Gestore della rilevazione della superficie assoggettabile a TA.RI., munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente, fatti ovviamente salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il Gestore può considerare assoggettabile a TA.RI. l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il Gestore per le verifiche sui soggetti obbligati al pagamento della TA.RI. ovvero dei dati da questi comunicati, potrà avvalersi di atti e banche dati legittimamente in possesso dell'Amministrazione Comunale o, previo opportuni accordi, delle società erogatrici dei servizi a rete.

7. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente e di impedimento alla diretta rilevazione in altre forme, il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.

8. Nei casi in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in accordo alle previsioni dell'art. 24 del presente regolamento.

9. Viene considerata omessa la dichiarazione non presentata entro i termini di cui all'art. 1, comma 684, della legge 147/2013, fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale è intervenuta la variazione. Viene considerata infedele o incompleta quella non corretta o non integrata entro i medesimi termini riportati al presente comma. Resta fatta salva la possibilità per l'utente di avvalersi del ravvedimento operoso.

ART. 23 – RIMBORSI

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Gestore, qualora accertato il diritto al rimborso, provvede a trasmettere entro 60 giorni all'utente e al Comune l'esistenza del relativo diritto.

3. Il Comune provvede di norma a effettuare il rimborso entro 120 giorni lavorativi ed in ogni caso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472¹⁶.

5. Non si fa luogo a rimborsi o sgravi qualora l'importo del tributo oggetto di rimborso, esclusi eventuali interessi, sia pari o inferiore ad € 12,00. Tale somma è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.

¹⁵ In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (...) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

¹⁶ D.Lgs. 472/1997. Art. 23. Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto (...).

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. (...)

6. Non si procede a rimborso ove il maggior versamento derivi dalla violazione di una delle norme regolamentari relative all'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 19bis del presente Regolamento.

ART. 24 – SANZIONI E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero del tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 25 del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione del 100% dell'importo omesso, con un minimo di € 50,00.

2. In caso di **infedele dichiarazione** il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero del maggior tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 25 del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione del 50% dell'importo omesso, con un minimo di € 50,00.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono emessi nelle forme dell'accertamento immediatamente esecutivo di cui alla legge 160/2019 e devono contenere, oltre agli elementi essenziali dell'accertamento di cui alla legge 296/2006 e alla legge 212/2000, gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, i periodi per i quali si sarebbe dovuto applicare il tributo, gli elementi probatori e le norme di legge e regolamentari violate.

5. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario** di cui al precedente art. 22 comma 2 entro i termini richiesti, si applica la sanzione di € 100,00.

6. Su apposita richiesta del soggetto, per gli importi irrogati per avvisi di accertamento per omessa denuncia, per infedele denuncia o per omesso versamento il Gestore potrà concedere la rateizzazione dell'importo da versare in più rate mensili il cui numero massimo è così determinato:

RATEIZZAZIONI		
Da euro	Ad euro	Numero massimo rate mensili
0	500	2
501	3.000	5
3.001	6.000	13
6.001	20.000	25
Oltre 20.000		37

Sugli importi oggetto della rateizzazione verranno calcolati gli interessi di dilazione maturati, pari all'interesse del tasso legale vigente al momento di presentazione della domanda maggiorato di 0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali.

Per la concessione di rateizzazioni di importi superiori ad € 15.000,00 è necessaria la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.

7. È facoltà del Gestore non accogliere la richiesta di rateazione a fronte di precedenti richieste analoghe per le quali l'utente non abbia regolarmente ottemperato al pagamento alle scadenze previste.

8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del

periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio. Il debito residuale non può essere ulteriormente rateizzato e dovrà essere saldato senza ulteriori proroghe in unica soluzione.

ART. 25 – INTERESSI MORATORI

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento il Gestore del servizio provvederà ad addebitare gli interessi moratori sugli importi addebitati, nella misura pari al tasso legale maggiorato di 0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 26 – CONTENZIOSO

1. Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è il Giudice Tributario.

ART. 27 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse e sono reperibili al sito ufficiale Normattiva.it.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Le modifiche intervenute con l'approvazione del presente Regolamento entrano in vigore il 01.01.2025.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152**NORME IN MATERIA AMBIENTALE.**

(GU N.88 DEL 14-04-2006 - SUPPL. ORDINARIO N. 96)

Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2.

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e Cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.